AULA 'A'

Oggetto

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

R.G.N. 17347/2024
Cron.
Rep.
Ud. 10/09/2026
CC

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ANTONELLA PAGETTA - Presidente -

Dott. DANIELA CALAFIORE - Rel. Consigliere -

Dott. FABRIZIO AMENDOLA - Consigliere -

Dott. FRANCESCO GIUSEPPE LUIGI CASO - Consigliere -

Dott. VALERIA PICCONE - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 17347-2024 proposto da:

D'ALFONSO ANNAMARIA SUSANNA, UNIQACOOP SOCIETA' COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE, in persona del Liquidatore pro tempore, entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato GIOVANNI REHO;

- ricorrenti -

contro

2026
3432

ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO DI ASTI-ALESSANDRIA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 15/2024 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 26/01/2024 R.G.N. 293/2023;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/09/2026 dal Consigliere Dott. DANIELA CALAFIORE.

FATTI DI CAUSA

1. Con ricorso proposto ai sensi degli artt. 22 e ss. della legge n. 689 del 1981, D'Alfonso Annamaria Susanna, in proprio e quale presidente del consiglio di amministrazione della Uniqacoop Società Cooperativa, unitamente alla medesima cooperativa, impugnava le ordinanze-ingiunzione nn. 302/2020 e 302/2020 bis emesse dall'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Asti-Alessandria in data 28 ottobre 2020 all'esito degli accertamenti ispettivi conclusi con verbale unico di accertamento e notificazione del 21 febbraio 2020.

Firmato Da: ANTONELLA PAGETTA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 235bb80334d66128

Con tali provvedimenti venivano contestati: la violazione dell'art. 4-bis, comma 2, del d.lgs. n. 181 del 2000, per non avere consegnato ai lavoratori, prima dell'inizio della prestazione, la documentazione contenente le informazioni obbligatorie relative al rapporto di lavoro; la violazione degli artt. 29, comma 1, e 18, comma 5-bis, del d.lgs. n. 276 del 2003, per avere la cooperativa fornito, quale apparente appaltatrice, mere prestazioni di manodopera in favore della società Pre.Mat Logistics s.r.l. nel periodo compreso tra il 1° settembre 2017 e il 7 novembre 2019, per complessive 132 giornate lavorative. Le opponenti chiedevano l'annullamento delle ordinanze e, in via subordinata, la riduzione delle sanzioni applicate.

2. Il Tribunale di Alessandria, espletata l'istruttoria testimoniale, con sentenza n. 881/2022 accoglieva solo parzialmente l'opposizione, confermando la legittimità delle ordinanze-ingiunzione e rideterminando l'importo complessivo delle sanzioni.

3. Avverso tale decisione proponevano appello la sig.ra D'Alfonso e la cooperativa, chiedendone la riforma integrale. L'Ispettorato si costituiva chiedendo il rigetto del gravame.

La Corte d'appello di Torino, con sentenza n. 15 del 2024, ha rigettato l'impugnazione. La Corte territoriale ha preliminarmente richiamato l'accertamento svolto dal Tribunale secondo cui dalle prove testimoniali era emerso che: l'organizzazione quotidiana delle attività lavorative era predisposta dalla società committente Pre.Mat Logistics s.r.l.; il numero dei lavoratori necessari veniva determinato in funzione delle esigenze operative della committente; la formazione delle squadre di lavoro era organizzata secondo le indicazioni provenienti dalla stessa committente; le direttive operative venivano impartite giornalmente dal responsabile del magazzino della Pre.Mat Logistics; le attrezzature utilizzate appartenevano alla società committente; il modello organizzativo aveva subito modifiche solo dopo l'accesso ispettivo del 7 novembre 2019.

Sulla base di tali risultanze il primo giudice aveva ritenuto che i lavoratori della cooperativa fossero stabilmente inseriti nell'organizzazione della Pre.Mat Logistics e sottoposti al relativo potere direttivo, mentre la cooperativa si limitava alla gestione formale ed amministrativa dei rapporti, senza assumere alcun effettivo rischio imprenditoriale. Con il primo motivo di appello le appellanti avevano dedotto la nullità del verbale ispettivo per violazione dell'art. 13, comma 4, del d.lgs. n. 124 del 2004, assumendo che il verbale non contenesse l'indicazione puntuale delle fonti di prova degli illeciti contestati.

Firmato Da: ANTONELLA PAGETTA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 235bb80334d66128

La Corte territoriale ha ritenuto infondata la censura, osservando che il verbale ispettivo riportava gli atti e i documenti esaminati, conteneva una motivazione diffusa e richiamava le dichiarazioni raccolte nel corso dell'accertamento, soddisfacendo pertanto i requisiti prescritti dalla norma richiamata. Con il secondo motivo le appellanti avevano dedotto l'incompatibilità tra la contestazione relativa alla violazione dell'art. 4-bis del d.lgs. n. 181 del 2000 e quella concernente la somministrazione illecita di manodopera, assumendo che la prima presupponesse l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato con la cooperativa e la seconda un rapporto sostanzialmente riferibile alla committente.

La Corte d'appello ha escluso qualsiasi incompatibilità, rilevando che la cooperativa aveva instaurato rapporti di lavoro subordinato senza rispettare gli obblighi informativi previsti dalla normativa e successivamente aveva trasferito in concreto il potere direttivo al committente, realizzando così una somministrazione illecita dissimulata mediante lo schema formale dell'appalto.

Con il terzo motivo le appellanti avevano contestato la ricostruzione probatoria accolta dal Tribunale, sostenendo che l'istruttoria aveva riguardato prevalentemente lavoratori appartenenti ad altra cooperativa operante presso il medesimo stabilimento. La Corte territoriale ha respinto anche tale censura, osservando che l'indagine ispettiva e l'istruttoria dibattimentale avevano evidenziato la sottoposizione dei lavoratori della cooperativa al potere organizzativo della Pre.Mat Logistics, desumibile dall'organizzazione delle giornate lavorative, dalla formazione delle squadre, dall'utilizzo delle attrezzature aziendali della committente e dalle direttive da questa impartite.

La sentenza ha quindi confermato che tali elementi risultavano incompatibili con un genuino contratto di appalto e integravano, invece, gli estremi della somministrazione illecita di manodopera prevista dagli artt. 18 e 29 del d.lgs. n. 276 del 2003.

4. Avverso tale sentenza, ricorrono per cassazione D'Alfonso Annamaria Susanna e Uniqacoop Società Cooperativa in liquidazione, sulla base di tre motivi. Resiste con controricorso l'Ispettorato Territoriale di Asti e Alessandria.

Il Collegio ha deliberato il termine di giorni sessanta per il deposito della motivazione.

Ragioni della decisione

1. Con il primo motivo di ricorso, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., le ricorrenti denunciano la violazione dell'art. 13, comma 4, del d.lgs. n. 124/2004, deducendo l'invalidità del verbale unico di accertamento per omessa

Firmato Da: ANTONELLA PAGETTA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 235bb80334d66128

indicazione degli «esiti dettagliati dell'accertamento» e delle «fonti di prova degli illeciti rilevati».

Sostengono che la Corte territoriale ha erroneamente ritenuto sufficiente il mero richiamo nel verbale delle dichiarazioni raccolte dagli ispettori, senza che fossero riportati i relativi contenuti né fossero allegati gli elementi istruttori sui quali era stata fondata la contestazione. Secondo le ricorrenti: la finalità della norma è quella di consentire al soggetto ispezionato l'effettivo esercizio del diritto di difesa già nella fase amministrativa; la sola indicazione dell'esistenza delle dichiarazioni non soddisferebbe l'obbligo di dettagliare le fonti di prova; l'integrazione probatoria successivamente avvenuta in giudizio non potrebbe sanare l'originaria carenza del verbale; nelle ipotesi di riqualificazione dei rapporti di lavoro sarebbe indispensabile una puntuale esposizione degli elementi istruttori utilizzati.

A sostegno della censura le ricorrenti richiamano la circolare ministeriale n. 41 del 2010, secondo cui la contestazione ispettiva deve contenere una specifica indicazione delle fonti di prova e delle dichiarazioni raccolte, nonché degli elementi documentali posti a fondamento della riqualificazione.

Assumono pertanto che il verbale ispettivo, mancando di tali elementi, sarebbe invalido e inidoneo a fondare le successive ordinanze-ingiunzione.

1.1. Il primo motivo è infondato; esso introduce un'esplicita doglianza di irregolarità dell'atto amministrativo che si discosta dall'ambito valutativo di giudizio inerente alla domanda di accertamento sulla rilevata violazione sanzionata. Sul punto, questa Corte ha precisato che nel giudizio di opposizione a ordinanza ingiunzione, il verbale ispettivo viene in rilievo non nella sua natura di atto amministrativo, di cui si possa sindacare la legittimità, bensì come fonte di prova liberamente valutabile dal giudice ai sensi dell'art. 116 c.p.c. (Cass. n. 5851 del 2024). Dunque, la circostanza che nel verbale mancherebbero, in particolare, le causali di addebito per ciascun lavoratore e gli altri requisiti indicati dall'art. 13 co. 1 L. 124/2004, lungi dal rilevare quale causa di illegittimità dell'atto, può rilevare in sede probatoria in ordine alla valenza e attendibilità del verbale.

1.2. Peraltro, questa Corte ha osservato (Cass n. 23252 del 2024) che i verbali redatti dall'ispettorato del lavoro, o dai funzionari degli enti previdenziali in tema di comunicazioni dell'instaurazione di rapporti di lavoro e di omesso versamento di contributi, fanno fede fino a querela di falso per quanto riguarda la provenienza dal pubblico ufficiale che li ha redatti ed i fatti che quest'ultimo attesta essere avvenuti in sua presenza, o essere stati da lui compiuti, con la conseguenza che incombe sulla controparte l'onere di fornire la prova contraria; invece per le

Firmato Da: ANTONELLA PAGETTA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 235bb80334d66128

altre circostanze di fatto che il verbalizzante segnali di aver accertato nel corso dell'inchiesta per averle apprese "de relato" o in seguito ad ispezione di documenti, la legge non attribuisce al verbale alcun valore probatorio precostituito, neppure di presunzione semplice, ma il materiale raccolto dal verbalizzante deve essere liberamente apprezzato dal giudice, il quale può valutarne l'importanza ai fini della prova, ma non può mai attribuirgli il valore di vero e proprio accertamento addossando alla controparte l'onere di fornire la prova dell'insussistenza dei fatti contestatigli.

1.3 - Nel caso in esame, le precedenti fasi di merito hanno valorizzato gli esiti dell'accertamento ispettivo. Alla pagina 9, la sentenza impugnata ha specificato che il verbale unico di accertamento e notificazione riporta "[…] l'elenco degli atti e dei documenti esaminati per la definizione degli accertamenti e reca una diffusa motivazione, che fa preciso ed espresso riferimento alle dichiarazioni raccolte, anche se delle stesse non viene trascritto il testo virgolettato".

2. Con il secondo motivo, si deduce violazione dell'art. 2697 c.c., dell'art. 2094 c.c., dell'art. 29 del d.lgs. n. 276/2003, dell'art. 4-bis del d.lgs. n. 181/2000 e dell'art. 132 c.p.c. (art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c.).

Le ricorrenti deducono che la sentenza sarebbe affetta da insanabile contraddittorietà per avere contemporaneamente ritenuto: la sussistenza di rapporti di lavoro subordinato tra i soci e la cooperativa; l'esistenza di una somministrazione illecita di manodopera con trasferimento del potere direttivo in capo alla committente Pre. Mat Logistics s.r.l.

Secondo il ricorso, le due contestazioni sarebbero logicamente incompatibili. Le ricorrenti sostengono che: l'illecito previsto dall'art. 4-bis del d.lgs. n. 181/2000 presupporrebbe un potere direttivo esercitato dalla cooperativa datrice di lavoro; la somministrazione illecita disciplinata dagli artt. 29 e 18 del d.lgs. n. 276/2003 presupporrebbe invece un potere direttivo esercitato dalla committente utilizzatrice.

Assumono quindi che, una volta accertata la sostanziale riferibilità del rapporto alla committente, le conseguenze sanzionatorie avrebbero dovuto gravare esclusivamente sul datore di lavoro effettivo. Contestano inoltre che: la Corte d'appello abbia dato per presupposta la subordinazione dei soci verso la cooperativa; non sia stata svolta alcuna istruttoria specifica diretta ad accertare tale subordinazione; fosse stata, anzi, costantemente sostenuta la natura autonoma del rapporto dei soci lavoratori.

Firmato Da: ANTONELLA PAGETTA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 235bb80334d66128

Da ciò la denunciata contraddittorietà della motivazione e la dedotta violazione delle disposizioni richiamate.

2.1. Il motivo è manifestamente infondato e, per altro verso, privo di specificità in quanto meramente riproduttivo dell'analogo motivo d'appello rigettato con adeguata motivazione dalla sentenza impugnata.

In particolare, il secondo motivo d'appello è esposto alle pagine 8-9 della sentenza, laddove, in sintesi, la Corte territoriale respinge la censura affermando che non esiste incompatibilità tra le due violazioni contestate, poiché: i soci di Uniqacoop erano stati assunti nell'ambito di rapporti qualificati come subordinati, con conseguente operatività degli obblighi informativi previsti dall'art. 4-bis del d.lgs. n. 181/2000; successivamente, il potere direttivo sarebbe stato di fatto trasferito alla committente Pre.Mat Logistics, realizzandosi così una somministrazione illecita di manodopera dissimulata mediante il contratto di appalto; pertanto, secondo la Corte, i presupposti delle due sanzioni possono concorrere, perché la prima deriva dall'originario rapporto di lavoro dei soci con la cooperativa, mentre la seconda deriva dall'utilizzo illecito della manodopera da parte della committente.

Il ragionamento, che pone l'accento sulla diversità temporale del momento di commissione degli illeciti, non è certamente viziato da incompatibilità logica con effetti distorsivi del quadro normativo applicato, né le ricorrenti, limitandosi a ribadire il motivo d'appello, si confrontano con tale motivazione.

3. Con il terzo motivo, si deduce violazione dell'art. 29 e dell'art. 18, comma 5-bis, del d.lgs. n. 276/2003, nonché degli artt. 115, 116 e 132 c.p.c. (art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c.)

Le ricorrenti censurano la decisione nella parte in cui ha ritenuto non genuino l'appalto intercorso tra Uniqacoop e Pre.Mat Logistics s.r.l. Deducono, innanzitutto, che la motivazione sarebbe apparente, poiché la Corte territoriale si sarebbe limitata ad affermare l'esistenza del potere direttivo della committente senza indicare quali specifiche risultanze testimoniali avrebbero consentito di pervenire a tale conclusione. Sostengono inoltre che: gran parte dell'istruttoria avrebbe riguardato un diverso appalto eseguito dalla cooperativa Artemia; la Corte non avrebbe distinto le risultanze riferibili a tale diversa realtà da quelle concernenti i soci di Uniqacoop; nessun teste avrebbe riferito ordini specifici, coercitivi o direttive operative impartite direttamente da personale della committente ai soci della cooperativa.

Firmato Da: ANTONELLA PAGETTA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 235bb80334d66128

Le ricorrenti richiamano la giurisprudenza di legittimità secondo cui, ai fini della configurabilità dell'appalto illecito, non è sufficiente il mero esercizio di poteri di coordinamento o controllo del risultato, occorrendo invece la prova di istruzioni inerenti alle concrete modalità di svolgimento della prestazione lavorativa.

Sostengono quindi che: l'organizzazione delle giornate lavorative, la composizione delle squadre, la comunicazione del fabbisogno di personale e l'utilizzo di attrezzature appartenenti alla committente costituiscono elementi compatibili con un appalto genuino e con il fisiologico coordinamento richiesto dagli appalti endoaziendali, senza essere dimostrativi dell'esercizio di un autentico potere direttivo. Viene inoltre dedotto che l'utilizzo dei mezzi del committente non è, di per sé, incompatibile con la genuinità dell'appalto, alla luce della giurisprudenza di legittimità richiamata nel ricorso.

Secondo le ricorrenti, difetterebbe quindi la prova dell'interposizione illecita di manodopera e la sentenza avrebbe violato i principi elaborati dalla Corte di cassazione in materia di distinzione tra appalto genuino e somministrazione irregolare.

3.1. Anche tale motivo non può trovare accoglimento.

La sentenza impugnata motiva relativamente alla somministrazione irregolare di manodopera e alla conseguente non genuinità dell'appalto in due passaggi: il primo contiene la ricostruzione fattuale e la qualificazione giuridica operata dal Tribunale, richiamata dalla Corte; il secondo contiene la motivazione della Corte d'appello che conferma tale qualificazione.

Quanto agli accertamenti fattuali posti a fondamento della non genuinità dell'appalto, la sentenza richiama le risultanze istruttorie valorizzate dal Tribunale: «fino al 07 novembre 2019, le prestazioni di lavoro dei soci di "UNIQACOOP Società Cooperativa" presso "Pre.Mat Logistics Srl" erano organizzate, ogni giorno, su programma stilato dall'ufficio di "Pre.Mat Logistics Srl" medesima»; «Malvicino Stefano (...) stabiliva il numero delle persone necessarie»; «Cosentino Giovanni (...) organizzava le squadre di lavoratori». «Giornalmente il responsabile del magazzino di "Pre Mat Logistics srl" Malvicino Stefano dava disposizioni e impartiva direttive sulle operazioni da svolgere». «Le attrezzature utilizzate per lo svolgimento del lavoro appartenevano a "Pre.Mat.Logistics srl"».«Il numero dei lavoratori della coop opponente variava a seconda dei bisogni giornalieri di "Pre.Mat.Logistics srl"».

La motivazione del Tribunale è richiamata dalla Corte integralmente: «Nel caso di specie, per l'effetto, risulta incontrovertibilmente acclarato che i soci

Firmato Da: ANTONELLA PAGETTA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 235bb80334d66128

lavoratori della società cooperativa facente capo all'odierna ricorrente, nel periodo di riferimento, erano effettivamente inseriti nella struttura organizzativa di "Pre.Mat Logistics Srl" dai referenti della quale ricevevano le direttive circa il lavoro da svolgere, mentre la prima si limitava alla gestione puramente amministrativa del rapporto associativo (senza, oltremodo, assunzione alcuna del rischio di impresa relativo al servizio lavorativo offerto alla di essa cliente finale)». «Qualora pertanto l'appaltante comandi direttamente i dipendenti dell'appaltatore (...), sussiste indice rilevante della non autenticità dell'appalto, dovendo il controllo dell'appaltante essere relativo all'attività dell'appaltatore e non alle persone da questi dipendenti». «Il contratto di appalto (...) si distingue dalla somministrazione di lavoro per l'assunzione da parte dell'appaltante del rischio di impresa». «Nella somministrazione di lavoro, in altri termini, il potere direttivo è in capo all'utilizzatore, difformemente da ciò che accade nell'appalto, ove è in capo all'appaltatore». «Sussiste tale interposizione anche quando l'appaltatore sia dotato di una vera e propria organizzazione d'impresa, ma si limita, in concreto, a fornire esclusivamente la manodopera stessa, non assumendo alcun rischio economico in merito alla realizzazione del servizio dedotto in contratto». «Affinché possa pertanto rilevarsi la genuinità del contratto di appalto, i lavoratori della stazione appaltante non devono sostituire, e nemmeno confondersi, con quelli della committenza, così che simmetricamente il committente non possa in alcun modo sostituirsi all'appaltatore riducendolo a mera "entità di trasmissione" delle prerogative datoriali».

Nel respingere il secondo e il terzo motivo di appello, la Corte conferma espressamente la qualificazione dell'operazione come somministrazione illecita di manodopera: «Infatti l'indagine ispettiva ha evidenziato la sottoposizione del personale sia della odierna appellante che della società Artemia al potere organizzativo della società Pre.Mat Logistics srl con la conseguente carenza nei relativi appalti dei requisiti che distinguono i medesimi dalla mera somministrazione di manodopera (organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, assunzione da parte delle società appaltatrici del rischio di impresa)». «Dalla escussione dei testimoni, come riportato in sentenza, è emerso in modo chiaro l'accertamento dell'effettivo potere gerarchico direttivo in capo al committente, desumibile: dalla organizzazione delle giornate lavorative, dalla formazione delle squadre di lavoro, dall'utilizzo dei mezzi propri dell'appaltatore».

La *ratio decidendi* della sentenza impugnata può essere sintetizzata nel senso che l'appalto è stato ritenuto non genuino poiché i lavoratori di Uniqacoop erano

Firmato Da: ANTONELLA PAGETTA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 235bb80334d66128

inseriti nell'organizzazione produttiva della committente Pre.Mat Logistics, dalla quale ricevevano direttive operative, mentre la cooperativa svolgeva una mera funzione amministrativa, senza esercitare il potere direttivo né assumere il rischio d'impresa. La Corte ha quindi ritenuto integrati gli estremi della somministrazione illecita di manodopera, valorizzando l'organizzazione delle giornate lavorative da parte della committente, la formazione delle squadre, l'utilizzo delle attrezzature della committente e l'esercizio del potere gerarchico-direttivo in capo a quest'ultima.

3.2. La motivazione è pienamente conforme ai canoni interpretativi elaborati in materia dalla giurisprudenza di questa Corte di legittimità, sulla base delle coerenti acquisizioni probatorie dettagliatamente riferite. In particolare, si è fatto corretta applicazione del principio secondo cui (Cass. n. 12551 del 25/06/2020 (Rv. 658115 - 01), in tema di interposizione di manodopera, affinché possa configurarsi un genuino appalto di opere o servizi ai sensi dell'art. 29, comma 1, del d. lgs. n. 276 del 2003, è necessario verificare, specie nell'ipotesi di appalti ad alta intensità di manodopera (cd. "labour intensive"), che all'appaltatore sia stata affidata la realizzazione di un risultato in sé autonomo, da conseguire attraverso una effettiva e autonoma organizzazione del lavoro, con reale assoggettamento al potere direttivo e di controllo sui propri dipendenti, impiego di propri mezzi e assunzione da parte sua del rischio d'impresa, dovendosi invece ravvisare un'interposizione illecita di manodopera nel caso in cui il potere direttivo e organizzativo sia interamente affidato al formale committente, restando irrilevante che manchi, in capo a quest'ultimo, l'"intuitus personae" nella scelta del personale, atteso che, nelle ipotesi di somministrazione illegale, è frequente che l'elemento fiduciario caratterizzi l'intermediario, il quale seleziona i lavoratori per poi metterli a disposizione del reale datore di lavoro.

4. In definitiva, il ricorso va rigettato. Parte ricorrente, in quanto soccombente, deve essere condannata al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese di questo giudizio di legittimità come in dispositivo liquidate ed è tenuta al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore del controricorrente, che liquida in € 2500,00 per compensi professionali, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrenti,

Firmato Da: ANTONELLA PAGETTA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 235bb80334d66128

dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 10.9.2026.

La Presidente

Antonella Pagetta

Firmato Da: ANTONELLA PAGETTA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 235bb80334d66128